



COMUNE DI ACCUMOLI

PROVINCIA DI RIETI

Via Salvatore Tommasi, 44 - 02011 ACCUMOLI
Tel. 0746 / 80429 Fax 0746 / 80411 C.F. P.IVA 00113430573

www.comune.accumoli.ri.it

comune.accumoli@pec.it

COPIA

AREA I - AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA

Determinazione n. 74 del 29-07-2019

OGGETTO	Conclusioni procedimento di verifica del possesso dei requisiti necessari per l'ottenimento del beneficio S.A.E. relativamente all'istanza prot. n. 6899 del 19.06.2017 CIG:
---------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO CHE

- il 24 agosto, il 26 ottobre, il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017 una sequenza sismica di magnitudo significativa ha colpito le regioni dell'Italia centrale ed in particolare le province di Rieti e di Ascoli Piceno, provocando numerose vittime e causando danni incalcolabili alle strutture pubbliche e private;
- il Comune di Accumoli è risultato essere uno dei comuni più colpiti, come si evince dall'allegato al D.L. 189/2016;
- con Delibera del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza per n. 180 giorni in conseguenza dell'evento sismico che ha interessato il territorio della regione Lazio;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2017 è stato prorogato di n. 180 giorni lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016 ed il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i medesimi territori;
- l'art. 16 *sexies* del Decreto Legge n. 91 del 20 Giugno 2017, come convertito con Legge n. 123 del 3 agosto 2017, ha definito un'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 28 febbraio 2018;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 è stato ulteriormente prorogato di n. 180 giorni lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016 ed il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i medesimi territori;
- in seguito all'evento calamitoso è stata prevista la possibilità per le popolazioni colpite, di richiedere l'assegnazione di una struttura abitativa di emergenza (S.A.E.) qualora la propria abitazione principale risultasse in zona rossa o inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo E o F (questi ultimi qualora non di rapida soluzione);
- l'OCDPC n. 394 del 19 settembre 2016 ha individuato le Regioni quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (SAE) di cui all'accordo

quadro approvato con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016;

VISTA

- l' OCDPC n. 388 del 26 agosto 2016 che definisce i primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, nella quale si fissano disposizioni al fine di erogare un contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari in stato di emergenza abitativa;
- l' OCDPC n. 408 del 15 novembre 2016 che definisce gli ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, nella quale si fissano ulteriori disposizioni in materia di contributi per l'autonoma sistemazione;
- la nota UC/TERAG16/0047707 del 16.08.2016 che individua il corredo istruttorio che ciascun richiedente il beneficio ha il dovere di presentare al Comune al fine di comprovare la sua dimora principale abituale e continuativa;
- la nota UC/TERAG_SM/0030819 del 05.05.2017 che specifica i criteri da adottare nell'ipotesi di più nuclei familiari conviventi presso la stessa dimora abituale e continuativa;
- le note UC/TERAG n. 45982 del 09.09.2016, n. 53614 del 12.10.2016, n. 54825 del 17.10.2016 e n. 63368 del 20.11.2016 che hanno ulteriormente specificato e circoscritto l'ambito applicativo ed interpretativo della normativa in materia di C.A.S. e S.A.E.;

PRESO ATTO CHE

- l'ordinanza menzionata prevede quale presupposto di diritto per la legittimazione attiva alla presentazione di istanza per l'assegnazione di SAE la *dimora principale, abituale e continuativa* alla data del 24 agosto 2016 in immobile classificato con esito E o F delle rilevazioni AeDES o in alternativa in immobile crollato o situato in zona rossa;
- coerentemente con quanto disposto dall'OCDPC n. 394/2016 la popolazione di Accumoli interessata ha provveduto all'inoltro delle istanze di assegnazione dei moduli abitativi presso il Centro operativo comunale di Accumoli;
- in base a quanto stabilito dall'OCDPC n. 394/2016 il comune di Accumoli ha proceduto a quantificare i fabbisogni S.A.E. in numero corrispondente alle richieste pervenute mediante gli appositi moduli predisposti dalla Protezione civile e redatti dagli istanti, costituenti autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- sulla base della quantificazione di cui al punto precedente sul territorio comunale sono state individuate un numero di 11 aree per la collocazione di un totale di 199 S.A.E.;

RICHIAMATA

- la delibera di Giunta Comunale n. 23 del 31.05.2017 in cui si è dato atto dei criteri specifici di assegnazione delle metrature e del metodo di attribuzione delle SAE tramite sorteggio pubblico;
- la determinazione n. 48 del 06.06.2017 con la quale il comune di Accumoli ha approvato gli elenchi numerici delle SAE e gli elenchi dei nuclei familiari assegnatari;

DATO ATTO che in adempimento delle indicazioni assunte dall'Ente, come al precedente punto richiamate, si è proceduto ad assegnazione delle SAE tramite estrazione pubblica che ha avuto luogo il giorno 07 giugno 2017 presso il COC di Accumoli;

RICHIAMATA

- la determinazione n. 49 del 08.06.2017 con la quale il Responsabile dell'Area Amministrativa in assenza di contestazioni ha provveduto all'approvazione delle assegnazioni pubbliche delle SAE;
- la determinazione n. 55 del 22.06.2017 con la quale il Responsabile dell'Area Amministrativa ha provveduto ad approvare gli scambi di S.A.E. avvenuti tra assegnatari consenzienti, nonché variazioni che si sono rese necessarie per oggettive e sopravvenute necessità afferenti alla salute ed alla scarsa autonomia di soggetti destinatari di SAE, gli atti di rinuncia e le ulteriori istanze di assegnazione S.A.E. presentate successivamente alla predetta assegnazione e fino al 22.06.2017;

TENUTO CONTO CHE

- l'assegnazione è avvenuta sulla base di una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la persistenza, in capo al dichiarante, dei requisiti prescritti *ex lege*;
- l'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 pone in capo all'Amministrazione comunale l'onere di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e dell'effettivo possesso dei requisiti prescritti per l'assegnazione;

CONSIDERATO CHE

- il legislatore non ha fornito una definizione analitica del presupposto della dimora principale, abituale e continuativa;
- in assenza di indicazioni normative specifiche in tal senso, l'amministrazione comunale, al fine di rendere imparziale, trasparente e oggettiva l'attività di verifica, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle norme di rango superiore e in osservanza delle indicazioni nomofilattiche della giurisprudenza, nonché nel rispetto delle indicazioni ricevute con le note UC/TERAG formulate dal Dipartimento della Protezione Civile, ha inteso elaborare dei criteri-parametri ragionevoli, astratti ed omogenei per stabilire il possesso dei requisiti prescritti dai provvedimenti del Dipartimento di Protezione civile;
- questa Area ha conseguentemente avviato le attività di verifica dei requisiti sulla base di suddetti criteri-parametri elaborati congiuntamente all'Area contabile;
- i suddetti criteri-parametri di verifica, conformi a quanto indicato dal Dipartimento della Protezione Civile, sono contenuti in un Protocollo adottato e reso pubblico giusta deliberazione di Giunta n. 45 del 29/09/2017;

RICHIAMATO

- il Decreto Sindacale n. 4 del 04/07/2017 di nomina del Segretario comunale, Dott. Claudio Santarelli, quale responsabile dell'Area amministrativa sino al 31/07/2017;
- la determina n. 46 del 26.04.2019, di nomina del Dott. Di Pancrazio F. Paolo a responsabile unico dei procedimenti di accertamento dei presupposti per l'ottenimento ed il mantenimento dei benefici C.A.S. e S.A.E. di nomina a responsabile del procedimento;
- i Decreti sindacali n. 5 del 01.08.2017, n. 7 del 24.10.2017, n. 1 del 02.01.2018, n. 3 del 02.01.2019 e n. 10 del 29.05.2019 di nomina della dott.ssa Sara Giampietri quale responsabile dell'Area amministrativa e segreteria;

VISTA

- l'istanza di assegnazione S.A.E. prot. n. 6899 del 19.06.2017, presentata dalla Sig.ra [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]), nata a Roma il [REDACTED];
- la determinazione n. 11 del 24.01.2018 (come aggiornata dalla successiva determinazione n. 48 del 30.04.2019), con la quale venivano approvate le graduatorie provvisorie di assegnazione S.A.E. e contestualmente veniva sospesa l'efficacia e l'esecutività delle stesse, fino all'esito dei controlli sul possesso dei requisiti previsti ex

lege per l'ottenimento delle S.A.E.;

TENUTO CONTO CHE

- a seguito delle attività di verifica effettuate dal Responsabile del procedimento nei confronti del nucleo familiare riconducibile alla Sig.ra [REDACTED] [REDACTED], lo stesso, in ragione dei criteri previsti dalle O.C.D.P.C. n. 388, n. 394 e n. 408 e dalle successive circolari UC/TERAG, nonché dal Protocollo approvato con Deliberazione di giunta n. 45 del 29/09/2017 e così come specificatamente esplicitato nella relazione istruttoria prot. n. 5964 del 29.07.2019 che integralmente in questa sede si richiama, si dà per trascritta e si conferma, è risultato carente del requisito di dimora principale, abituale e continuativa in Accumoli e pertanto nei suoi confronti è stato avviato un procedimento di verifica (come da comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 1127 del 08.02.2018), in merito al possesso dei requisiti previsti ex lege per l'assegnazione del beneficio S.A.E.;
- la Sig.ra [REDACTED] [REDACTED] ha partecipato al procedimento amministrativo, producendo memorie e/o osservazioni ex art. 10 Legge 241/1990 (prott. n. 1942/2018 e n. 1945/2018), trasmesse per il tramite dell'Avv. [REDACTED];
- in data 18.07.2019 veniva comunicato all'istante il preavviso di diniego in ordine all'istanza presentata (prot. n. 5465 del 10.07.2019);
- l'istante non formulava osservazioni al preavviso di diniego comunicato;
- il Responsabile del procedimento, all'esito dell'attività istruttoria posta in essere, conclusa giusta relazione istruttoria prot. n. 5964 del 29.07.2019, in questa sede integralmente richiamata anche per gli aspetti motivazionali e unitamente alla presente comunicata in via riservata al destinatario, ha acclarato l'assenza in capo alla Sig.ra [REDACTED] [REDACTED] ed al relativo nucleo familiare indicato nell'istanza prot. n. 6899 del 19.06.2017, del requisito della *dimora principale, abituale e continuativa in Accumoli* ante sisma;

VISTO

- il D. Lgs n. 189/2016, le OCDPC n. 388/2016, n. 394/2016 e n. 408/2016, nonché le note UC/TERAG n. 47707 del 16.08.2016, n. 45982 del 09.09.2016, n. 53614 del 12.10.2016, n. 54825 del 17.10.2016, n. 63368 del 20.11.2016 e n. 30819 del 05.05.2017;
- l'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 ai sensi del quale *"qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera"*;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti degli Enti locali tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici e, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- che il medesimo decreto legislativo prevede che nei Comuni privi di dirigenti, dette funzioni siano svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- di dare atto che quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990;
- di concludere il procedimento avviato in data 08.02.2018 (giusta comunicazione recante pari data, assunta al prot. n. 1127) a carico della Sig.ra [REDACTED] [REDACTED] e del

relativo nucleo familiare indicato nell'istanza prot. n. 6899 del 19.06.2017 richiamando integralmente in questa sede anche per gli aspetti motivazionali l'allegata relazione istruttoria prot. n. 5964 del 26.09.2018, EVIDENZIANDO l'insussistenza, in capo alla Sig.ra [REDACTED] [REDACTED] (ed al relativo nucleo familiare), del requisito di dimora principale abituale e continuativa in Accumoli *ante* sisma, necessario per l'ottenimento del beneficio della Struttura Abitativa Emergenziale e ANNULLANDO pertanto la determina n. 11 del 24.01.2018 e la successiva determina di aggiornamento delle graduatorie n. 48 el 30.04.2019, limitatamente e nella parte in cui includevano la Sig.ra [REDACTED] [REDACTED] ed il relativo nucleo familiare nella graduatoria dei richiedenti S.A.E. della fraz. di Accumoli, con conseguente esclusione della richiedente dalla stessa;

- di dare mandato al Responsabile del procedimento di comunicare alla Sig.ra [REDACTED] [REDACTED] l'avvenuta conclusione del procedimento avviato a suo carico;
- di pubblicare la presente determinazione all'Albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;
- di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia formale parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione del Responsabile del Servizio, stante la natura dell'atto non comportante impegno di spesa;
- di rappresentare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010, n.104, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni;

Il Responsabile dell'Area

F.to Dott.ssa Sara Giampietri

RELATA di PUBBLICAZIONE all'ALBO PRETORIO

Si attesta che copia della presente Determinazione è stata affissa all'ALBO PRETORIO on-line del Comune di Accumoli in data 29-07-2019 per 15 giorni consecutivi.

N. 740 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, 29-07-2019

Il Responsabile dell'Area

F.to Dott.ssa Sara Giampietri